

TELEFONICA S.p.A. - ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - SINTONIA S.p.A. - INTESA SANPAOLO S.p.A. - MEDIOBANCA S.p.A. - ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. - INA ASSITALIA S.p.A. - VOLKSFÜRSORGE DEUTSCHE LEBENVERSICHERUNG A.G. - GENERALI VIE S.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), si riporta di seguito un estratto dell'accordo di coinvestimento (**"Accordo di Coinvestimento"**) e del patto parasociale (**"Patto Parasociale"**) sottoscritti in data 28 aprile 2007 tra Telefonica S.p.A., società spagnola sede legale in Madrid, Gran Via n. 28, 28013, Spagna ("TE"), Assicurazioni Generali S.p.A. ("AG"), Sintonia S.p.A., società lussemburghese sede legale in Place de la Gare, 1, L-136 Lussemburgo ("SI"); Intesa Sanpaolo S.p.A. ("IS"), e Mediobanca S.p.A. ("MB") unitamente a TE, AG, SI e IS, le ("Parti").

In data 25 ottobre 2007 le Parti hanno concluso un accordo modificativo dell'Accordo di Coinvestimento e del Patto Parasociale (**"Accordo Modificativo"**), con il quale hanno, tra le altre cose, preso atto e riconosciuto che la partecipazione in TI facente capo ad AG risulta suddivisa tra le seguenti società controllate da AG, che hanno aderito all'Accordo di Coinvestimento ed al Patto Parasociale: Alleanza Assicurazioni S.p.A. ("**Alleanza**"), INA ASSITALIA S.p.A. ("**INA**"), Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung A.G. ("**Volkfürsorge Deutsche**"), Generali Vie S.A. ("**Generali Vie**") (Assicurazioni Generali S.p.A., Alleanza, INA, Volksfürsorge Deutsche e Generali Vie sono congiuntamente definite "**AG**"), e tutte tali società, ad eccezione di Assicurazioni Generali, sono di seguito denominate le "**Altre Società del Gruppo Generali**". Al riguardo, ai sensi dell'Accordo Modificativo, le Parti hanno convenuto che (i) ciascuna delle Altre Società del Gruppo Generali aderisce all'Accordo di Coinvestimento ed al Patto Parasociale, così come emendati e modificati, ed al contratto di acquisizione avente ad oggetto l'intero capitale di Olimpia S.p.A. (il "**Contratto di Acquisizione**"); (ii) AG dovrà farsi sì che AG e le altre Società del Gruppo Generali che divengono azioniste di Telco secondo quanto previsto nell'Accordo Modificativo agiscano come una singola Parte nei confronti delle altre Parti ed adempiano alle loro obbligazioni in conformità all'Accordo di Coinvestimento ed al Patto Parasociale, così come emendati e modificati, ed al Contratto di Acquisizione, fermo restando che AG sarà responsabile in solido per ogni inadempimento di tali obbligazioni - escluse le obbligazioni già adempite al Closing - da parte di ciascuna delle Altre Società del Gruppo Generali; (iii) ogni riferimento ad AG nell'Accordo di Coinvestimento e nel Patto Parasociale sarà considerato fatto ad AG e alle Altre Società del Gruppo Generali per le rispettive percentuali e, ove del caso, come ad una singola Parte contrattuale ("unica parte complessiva"); (iv) ogni comunicazione ad AG e alle altre società del Gruppo Generali, che divengono azioniste di Telco secondo quanto sopra previsto sarà effettuata da ciascuna delle Parti direttamente ad AG anche per conto di tali altre società del Gruppo Generali; e (v) in caso di successivo cambio di controllo di una delle Altre Società del Gruppo Generali, le azioni di Telco detenute dalla stessa dovranno essere trasferite ad AG prima che tale cambio di controllo abbia luogo. (l)

Ai sensi dell'Accordo Modificativo, le Parti hanno inoltre convenuto che la trasformazione di Telco in società per azioni avverrà al Closing, fermo restando che Telco sarà posta in liquidazione ed a ciascuna Parte (senza pregiudizio per ogni altro diritto che essa potrebbe avere ai sensi dell'Accordo di Coinvestimento in caso di inadempimento di un'altra Parte) saranno restituiti tutti i propri conferimenti, al netto di tutte le spese sostenute ed imposte pagate, qualora, per qualsiasi ragione, (i) l'Acquisizione non sia completa entro 195 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Acquisizione o (ii) la trasformazione non sia registrata entro 5 giorni dal pagamento degli Aumenti di Capitale. Resta inteso e convenuto che le Parti dovranno in ogni caso agire nel pieno rispetto del Patto Parasociale in pendenza della registrazione della trasformazione.

Oltre alle integrazioni sopra indicate, a seguito della conclusione dell'Accordo Modificativo sono stati introdotti nel presente estratto modificazioni, in cui (i) al quarto e quinto alinea del successivo paragrafo, (ii) all'ultimo nuovo paragrafo del punto 11, relativo al Patto Parasociale e (iii) al punto 13 relativo al Patto Parasociale circa la pubblicazione dell'Accordo Modificativo.

Si segnala in via preliminare che:

in data 4 maggio 2007 le Parti hanno sottoscritto con Pirelli & C. S.p.A., Sintonia S.p.A. e SI il contratto di compravendita avente ad oggetto il 100% del capitale di Olimpia S.p.A. ("**Olimpia**"), ai termini e condizioni già annunciati con il comunicato stampa del 28 aprile u.s.;

il trasferimento dell'intero capitale di Olimpia è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità antitrust e regolatorie;

secondo quanto previsto nel contratto di compravendita, al trasferimento delle Azioni Olimpia, verrà sciolto il patto attualmente in vigore tra Pirelli & C. S.p.A., Sintonia S.p.A., SI, Olimpia, MB e AG, stipulato in data 18 ottobre 2006, che rimarrà pertanto in vigore sino a tale data;

in data 23 ottobre 2007, l'autorità brasiliana regolatrice delle telecomunicazioni ("**ANATEL**") ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato stampa con il quale informava dell'approvazione dell'Acquisizione con la richiesta di compiere determinate azioni volte ad assicurare che le attività brasiliane del Gruppo Telefonica e del Gruppo Telecom Italia rimangano separate (l' "**Approvazione ANATEL**"); Ai sensi dell'Accordo Modificativo, le Parti hanno preso atto e riconosciuto l'approvazione ANATEL e ciascuna delle Parti si impegna, in tutti i casi, di ritenersi nei propri poteri, a dare attuazione al contenuto della stessa attraverso gli appropriati strumenti legali ed azionari;

in data 25 ottobre 2007, Telco ha acquistato l'intero capitale sociale di Olimpia e sono stati eseguiti gli Aumenti di Capitale.

(l) Fatta eccezione per le modifiche evidenziate nel presente estratto, tutte le altre disposizioni, termini e condizioni previsti nel Patto Parasociale e nell'Accordo di Coinvestimento sono rimaste invariate.

ACCORDO DI COINVESTIMENTO

1. Finalità dell'Accordo di Coinvestimento

L'Accordo di Coinvestimento ha la finalità di disciplinare l'investimento delle Parti in una società ("Telco") che acquisirà n. 4.630.235.510 azioni di Olimpia pari al 100% del capitale della società (le "**Azioni Olimpia**") detenute da Pirelli & C. S.p.A., da Sintonia S.p.A. e da SI. Olimpia detiene a sua volta 2.407.345.359 azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. ("**TI**") pari al 17,99% del capitale ordinario di TI.

Secondo quanto previsto nell'Accordo di Coinvestimento ad esito dell'acquisto delle Azioni Olimpia e del conseguente aumento di capitale, la Società Telesio, a sua volta, descritto di seguito, il Telco deterrà una partecipazione diretta ed indiretta in TI pari a circa il 23,6% del capitale ordinario di TI.

2. Capitale di Telco

L'Accordo di Coinvestimento disciplina le modalità con le quali le Parti si impegnano (i) a capitalizzare Telco in vista dell'acquisto di Azioni Olimpia, mediante gli aumenti di capitale e/o finanziamenti sui di seguito descritti ed (ii) a trasformare la stessa Telco da società a responsabilità limitata a società per azioni (la "**Trasformazione**").

Le Parti faranno sì che Telco deliberi un primo aumento di capitale (il "**Primo Aumento di Capitale**") che dovrà essere sottoscritto: (i) dal gruppo AG mediante conferimento di circa n. 543,4 milioni di azioni ordinarie di TI pari al 4,06% del capitale ordinario di TI; e (ii) da MB mediante conferimento di circa n. 206,5 milioni di azioni ordinarie di TI pari all'1,54% del capitale ordinario di TI.

Dopo il Primo Aumento di Capitale si procederà con la Trasformazione. A seguito della delibera di Trasformazione, le Parti faranno sì che Telco deliberi:

- (a) un secondo aumento di capitale riservato a TE (il "**Secondo Aumento di Capitale**"), che dovrà essere interamente sottoscritto e versato da TE in denaro;
- (b) un terzo aumento di capitale riservato a IS (il "**Terzo Aumento di Capitale**"), che dovrà essere interamente sottoscritto e versato da IS in denaro; e
- (c) un quarto aumento di capitale riservato a SI (il "**Quarto Aumento di Capitale**"), che dovrà essere interamente sottoscritto e versato da SI in denaro.

Successivamente al perfezionamento del Primo Aumento di Capitale, del Secondo Aumento di Capitale, del Terzo Aumento di Capitale e del Quarto Aumento di Capitale (e insieme gli "**Aumenti di Capitale**") il capitale sociale di Telco sarà ripartito tra le Parti come indicato nella tabella che segue, fermo restando che AG, MB, IS e SI deterranno esclusivamente Azioni A (come di seguito definite), mentre TE deterrà esclusivamente Azioni B (come di seguito definite).

	N. Azioni (in milioni)	% su cap.
Gruppo Assicurazioni Generali	543,4	28,1%
Intesa Sanpaolo	206,5	10,6%
Mediobanca	206,5	10,6%
Sintonia	162,8	8,4%
Totale Azioni A	1.119,0	57,7%
Telefonica (Azioni B)	820,6	42,3%
Totale	1.939,6	100,0%

Fermo restando le percentuali azionarie stabilite nell'Accordo di Coinvestimento, il numero delle azioni possedute dai soci Telco potrà subire variazioni a seguito della determinazione finale del valore nominale di tali azioni Telco che ai fini della presente tabella si indica pari ad Euro 1.400. Da tali variazioni sarà data tempestiva informazione nei termini di cui all'articolo precedente.

L'Accordo di Coinvestimento prevede inoltre che, subito dopo l'acquisto delle Azioni Olimpia, Telco deliberi un quinto aumento di capitale in denaro (il "**Quinto Aumento di Capitale**") ripartito come segue:

(a) una quota del Quinto Aumento di Capitale, pari alla quota del capitale sociale di Telco posseduta da TE, sarà rappresentata da Azioni B e sarà riservata alla sottoscrizione di TE che avrà facoltà di sottoscrivere la quota entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla data della delibera. Alla scadenza del predetto periodo la quota del Quinto Aumento di Capitale riservata a TE si intenderà liberata per la parte sottoscritta da quest'ultima; e

(b) una quota del Quinto Aumento di Capitale pari alla quota del capitale sociale di Telco posseduta da AG, MB, IS e SI, sarà rappresentata da Azioni A e sarà riservata alla sottoscrizione, entro e non oltre il termine di 5 mesi dalla data della delibera, da parte di privati investitori italiani (istituzionali o privati) individuati da IS d'accordo con gli altri azionisti titolari di Azioni A (che non potranno negare irragionevolmente il loro accordo) e sottoposti all'accettazione di TE (che non potrà negare irragionevolmente la propria accettazione), i quali dovranno aderire ed assumere gli obblighi previsti nell'Accordo di Coinvestimento e nel Patto Parasociale (i "**Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale**"). L'Accordo di Coinvestimento prevede che in nessun caso i Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale potranno essere soggetti che operano nel settore delle telecomunicazioni, ovvero soggetti titolari di (i) una partecipazione di controllo in una società non quotata attiva nel settore delle telecomunicazioni; o (ii) una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale di una società quotata attiva nel settore delle telecomunicazioni, ovvero una partecipazione inferiore al 10% del capitale di tali società che consenta al titolare la nomina di uno o più consiglieri della società quotata ("**Operatori Telefonici**"). Secondo quanto previsto nell'Accordo di Coinvestimento, nessun Sottoscrittor del Quinto Aumento di Capitale potrà sottoscrivere una quota del Quinto Aumento di Capitale superiore al 5% del capitale sociale di Telco. L'Accordo di Coinvestimento prevede inoltre che, in caso di mancata sottoscrizione ovvero di sottoscrizione non integrale della quota del Quinto Aumento di Capitale riservata ai Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale entro il termine di 5 mesi di cui sopra, tale quota potrà essere sottoscritta per la parte residua dagli altri azionisti titolari di Azioni A. Tali azionisti potranno procedere alla sottoscrizione entro e non oltre il termine di 1 mese a decorrere dalla scadenza del periodo di 5 mesi previsto per la sottoscrizione da parte dei Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale. Alla scadenza del periodo di 6 mesi dalla data della delibera, la quota del Quinto Aumento di Capitale riservata ai Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale si intenderà liberata per la parte sottoscritta da quest'ultimi e/o dagli azionisti Telco titolari di Azioni A, come sopra previsto.

3. Azioni Telco "A" e "B"

L'Accordo di Coinvestimento prevede che le azioni di Telco siano divise tra azioni di categoria A ("**Azioni A**") ed azioni di categoria B ("**Azioni B**"), unitamente alle Azioni A, le "**Azioni Telco**", che conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali ed amministrativi fatta eccezione per le disposizioni dello statuto sociale di Telco ("**Statuto Telco**") - che dovrà essere conforme alla versione allegata all'Accordo di Coinvestimento, fatta eccezione per le modifiche imposte da norme imperative - relative ad aumento di capitale (art. 5), trasferimento delle azioni (art. 7), diritto di coinvestimento (art. 8), nomina del consiglio di amministrazione (art. 15), e nomina del collegio sindacale (art. 22), riprese nell'Accordo di Coinvestimento e nel Patto Parasociale come di seguito descritto. La disciplina delle Azioni A e delle Azioni B sarà altresì contenuta nello Statuto Telco.

L'Accordo di Coinvestimento prevede inoltre che tutti gli aumenti di capitale di Telco successivi al Quinto Aumento di Capitale, dovranno essere deliberati senza esclusione del diritto di opzione, e che le relative azioni dovranno essere emesse suddivise tra Azioni A ed Azioni B rispettando le proporzioni tra le Azioni A e le Azioni B esistenti alla data del relativo aumento di capitale.

TE potrà sottoscrivere od acquistare (in caso di esercizio del diritto di prelazione secondo quanto previsto dallo Statuto Telco) solo Azioni B ovvero Azioni A (acquisite mediante esercizio del diritto di prelazione) previa conversione in Azioni B secondo quanto di seguito descritto.

Le altre Parti, ivi compresi i Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale e gli Investitori Italiani Qualificati (come di seguito definiti) saranno esclusivamente titolari di Azioni A fatta eccezione per le Azioni B acquistate mediante l'esercizio del diritto di prelazione da convertire in Azioni A secondo quanto di seguito descritto.

L'Accordo di Coinvestimento prevede inoltre che, in caso di ulteriori conferimenti di azioni TI in Telco (nei limiti della previsione di "Stand Still", di seguito descritta), gli azionisti di Telco avranno il diritto di sottoscrivere aumenti del capitale sociale di Telco da liberare in denaro al fine di poter evitare eventuali diluizioni delle loro partecipazioni.

4. Partecipazioni in TI

Successivamente all'esecuzione del Primo Aumento di Capitale ed all'acquisto delle Azioni Olimpia, Telesio sarà titolare di una partecipazione diretta ed indiretta pari a circa il 23,6% del capitale ordinario di TI. In particolare:

- (a) Telco deterrà il 100% del capitale di Olimpia che detiene a sua volta circa n. 2.407,3 milioni di azioni ordinarie di TI pari al 17,99% del capitale ordinario di TI; e
- (b) Telesio deterrà circa n. 749,8 milioni di azioni TI pari a circa il 5,6% del capitale ordinario di TI (di seguito tale partecipazione diretta ed indiretta di Telco, le "**Azioni TI**").

(2) La nota è stata eliminata a seguito della fissazione del valore nominale delle azioni in Euro 2,5 caduna.

PATTO PARASOCIALE

1. Finalità del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha la finalità di disciplinare, *inter alia*, (i) la corporate governance di Telco e di Olimpia; (ii) la presentazione da parte di Telco/Olimpia di una lista ai fini della nomina dei consiglieri di TI; e (iii) il regime di circolazione delle Azioni Telco, delle Azioni Olimpia e delle Azioni TI.

2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale di Telco

Le Parti aderiscono al Patto Parasociale conferendo tutte le partecipazioni dalle stesse possedute in Telco. Le percentuali di partecipazione possedute dalle Parti in Telco ad esito degli Aumenti di Capitale sono indicate alla tabella di cui al precedente paragrafo "**Capitale di Telco**".

Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto Parasociale e dell'Accordo di Coinvestimento eserciti il controllo, ai sensi della normativa applicabile, sulle società oggetto dei predetti accordi.

3. Corporate Governance di Telco

Il Patto Parasociale prevede che i principi relativi alla *corporate governance* di Telco, di seguito riassunti, siano riflessi nella massima misura possibile nello Statuto Telco.

3.1. Consiglio di Amministrazione - nomina e composizione

Il consiglio di amministrazione di Telco sarà composto da 10 amministratori nominati dalle Parti mediante voto di lista secondo il principio di proporzionalità di seguito descritto.

Le Parti titolari di Azioni A ("**Azionisti A**") avranno diritto di nominare, fintantoché deterranno la mag-

gioranza assoluta del capitale sociale di Telco (50% più 1 azione), sei amministratori, incluso il Presidente. A tal fine la lista verrà predisposta, sulla base del principio di proporzionalità con decisione unanime degli Azionisti A fermo restando che, in mancanza di decisione unanime, secondo quanto previsto dallo Statuto Telco, tale principio di proporzionalità troverà la seguente applicazione: due amministratori verranno designati da AG, un amministratore ciascuno verrà designato da IS, SI e MB ed il Presidente verrà designato unanimemente.

TE, quale titolare di Azioni B, avrà diritto di nominare (n) quattro amministratori, incluso il Vice-Presidente, fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 30% del capitale sociale di Telco, oppure (y) due amministratori fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 20% del capitale sociale di Telco.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che, qualora (x) gli Azionisti A vengano a possedere meno della maggioranza assoluta del capitale, e/o (y) TE, quale titolare di Azioni B, venga a possedere più della maggioranza assoluta del capitale, il principio di proporzionalità di cui ai paragrafi che precedono verrà applicato in modo da assicurare in ogni caso l'elezione della maggioranza degli amministratori da parte dei soci appartenenti alla categoria di azioni rappresentante almeno la maggioranza assoluta dell'intero capitale sociale di Telco e l'elezione di sette amministratori su dieci da parte dei soci appartenenti alla categoria di azioni Telco rappresentante più del 70% dell'intero capitale sociale di Telco. E inoltre inteso che nel caso in cui una categoria di azionisti si diluisca al di sotto delle sopra menzionate percentuali, tali azionisti dovranno procurare le dimissioni dell'amministratore/i interessati in eccezione.

Qualora un amministratore di Telco, che sia stato designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, la Parte interessata avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione richiamata nella presente clausola e le Parti eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte interessata.

3.2. Delibere Telco a maggioranza qualificata

Delibere Consiglio di Amministrazione Telco
Il Patto Parasociale prevede che sulle seguenti materie (le "**Materie Riservate**"), il consiglio di amministrazione di Telco deliberi con il voto di almeno sette amministratori, fermo restando che, qualora tre o più amministratori si astengano dal voto sulle Materie Riservate o siano assenti nella relativa riunione il *quorum* si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori).

Si segnala peraltro che, qualora tre o più degli amministratori nominati da TE siano assenti da tale riunione o si astengano dal deliberare, il Patto Parasociale prevede che la discussione e deliberazione circa tali Materie Riservate sarà posticipata a successiva riunione del consiglio di amministrazione che dovrà deliberare con le maggioranze speciali sopra richiamate, fermo restando che qualora tre o più amministratori siano assenti o astenuti in tale riunione successiva, il *quorum* si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori).

Le Materie Riservate comprendono:

- (a) l'acquisizione, la cessione di - e la creazione di gravami (direttamente o indirettamente in ogni forma o modalità) riguardanti le Azioni Olimpia ovvero di TI o altri diritti inerenti le stesse ivi compresi, a titolo esemplificativo, diritti di voto, (fatta eccezione per la cessione da parte di Olimpia e/o di Telco - o del soggetto risultante dalla fusione fra Olimpia e Telco - di azioni TI al fine di aderire ad un'offerta pubblica d'acquisto, rimanendo inteso e convenuto che questa decisione sarà adottata dal consiglio di amministrazione con una maggioranza semplice, in ogni caso previa autorizzazione da parte dell'assemblea e fermo il Diritto di Riscatto di cui all'articolo 28 dello Statuto Telco, descritto nel successivo paragrafo 10);
- (b) effettuazione di investimenti diversi da quelli in Olimpia e in TI;
- (c) decisioni relative all'indebitamento e alla struttura finanziaria per importi superiori ad Euro 75 milioni;
- (d) determinazioni del voto da esprimere (i) nell'assemblea straordinaria di TI convocata ai sensi dell'articolo 2365 del Codice Civile per approvare deliberazioni su operazioni di natura straordinaria (incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le deliberazioni aventi un impatto sul capitale sociale di TI, quali i aumenti o le riduzioni, fusioni o scissioni, fatta eccezione tuttavia per le deliberazioni di cui agli art. 2446-2447 del codice civile italiano o per le altre deliberazioni richieste per conformarsi con la normativa imperativa applicabile) e (ii) nell'assemblea di Olimpia; e
- (e) l'approvazione e la modifica del budget di Telco.

Delibere Assemblea Telco

Il Patto Parasociale prevede che l'assemblea di Telco deliberi con le seguenti maggioranze qualificate.

A. L'assemblea convocata per discutere le seguenti materie, dovrà deliberare ai sensi dell'art. 12,4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 75% dell'intero capitale sociale di Telco:

- (i) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, 4° e 5° comma del Codice Civile Italiano,
- (ii) fusioni e scissioni (eccezione fatta per la fusione fra Olimpia e Telco) che determinino una diluizione degli azionisti, e
- (iii) modifiche alle previsioni dello Statuto Telco riguardanti la nomina del consiglio di amministrazione e il *quorum* del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti.

B. L'assemblea convocata per discutere le seguenti materie, dovrà deliberare ai sensi degli art. 12,3 e 12,4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 65% dell'intero capitale sociale di Telco:

- (i) ogni altra materia di competenza dell'assemblea straordinaria di Telco, eccezione fatta per le fusioni con società interamente possedute da Telco o in cui Telco detenga una partecipazione di almeno il 90% dell'intero capitale sociale, che saranno di competenza del consiglio di amministrazione di Telco ai sensi degli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile Italiano e saranno deliberate con le maggioranze speciali sopra descritte, salvo per la fusione di Olimpia in Telco, che ai sensi del Patto Parasociale sarà analizzata spedatamente dalle Parti al fine di trovare il modo più efficiente per effettuarla dopo l'acquisto delle Azioni Olimpia e sarà conseguentemente approvata a maggioranza semplice;
- (ii) la politica dei dividendi di Telco;

C. L'assemblea convocata per discutere l'autorizzazione necessaria, ai sensi dell'art. 12,3 dello Statuto Telco, per la prestazione di servizi per l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, nonché di servizi di organizzazione aziendale o amministrativa nel settore editoriale, pubblicitario, informatico, telematico e multimediale a favore delle società partecipate da Telco, dovrà deliberare con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 95% dell'intero capitale sociale di Telco.

Con riferimento alle deliberi di cui alle lettere A, e B, che precedono, il Patto Parasociale prevede che qualora uno o più azionisti che possiedono più del 30% dell'intero capitale sociale si astengano dal voto o siano assenti dalla relativa riunione assembleare il *quorum* si ridurrà al voto di almeno il 50% dell'intero capitale sociale più una azione.

3.3. Stalli

Il Patto Parasociale prevede che fatto salvo quanto previsto per l'Opzione di Acquisto descritta nel successivo paragrafo 11) qualora il consiglio di amministrazione non sia in grado di deliberare sulle Materie Riservate indicate alle lettere (a) e (d) che precedono, o l'assemblea non sia in grado di adottare le deliberi indicate alle lettere A, e B, che precedono (con l'eccezione della delibera sub B (ii)), con i *quorum* sopra indicati si procederà come di seguito descritto.

Le Parti ricercheranno un compromesso amichevole nei cinquanta giorni di calendario successivi alla riunione rilevante e, successivamente a tale data, sarà convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea di Telco (a seconda dei casi) che delibererà a maggioranza semplice (i.e. senza i *quorum* speciali sopra descritti).

Fermo quanto precede, qualora tali deliberi vengano adottate con il voto contrario di una Parte o di un amministratore designato da una Parte ("**Azionista Dissenziente**") tale azionista potrà richiedere in forma scritta entro i successivi 30 giorni alle altre Parti ("**Comunicazione di Scissione**") che venga data esecuzione a:

- (a) la fusione fra Telco e Olimpia (se non ancora effettuata a quel momento); e
- (b) la scissione non-proporzionale di Telco mediante attribuzione, in favore di società beneficiaria posseduta al 100% da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti, di una quota del patrimonio di Telco come risultante a seguito della fusione con Olimpia corrispondente alla partecipazione posseduta da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti in Telco a seguito della fusione con Olimpia ((a) e (b) congiuntamente, di seguito, la "**Scissione**").

In tal caso (x) le Parti dovranno far sì che la Scissione venga perfezionata entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso non più tardi di 6 mesi successivi alla Comunicazione di Scissione o, se l'operazione è condizionata a qualche autorizzazione ai sensi di legge o di contratto, entro i 6 mesi successivi all'ottenimento di dette autorizzazioni, e (y) Telco procederà all'esecuzione delle deliberazioni relative alle Materie Riservate solo dopo la data di efficacia della Scissione. Salvo nel caso in cui TE eserciti l'Opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della Comunicazione di Scissione, le Parti di Azioni Olimpia ovvero di azioni di TI corrispondenti alla partecipazione posseduta dall'Azionista Dissenziente in Telco sarà depositata su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l'efficacia della Scissione e l'esercizio dei relativi diritti di voto su di essa nel rispetto delle istruzioni di voto impartite dall'Azionista Dissenziente. Qualora TE eserciti l'Opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di Opzione di Acquisto, le Azioni Olimpia ovvero TI oggetto dell'Opzione di Acquisto saranno depositate su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l'efficacia dell'Opzione di Acquisto e, subordinatamente al deposito su conto vincolato dell'intero prezzo dell'Opzione di Acquisto, l'esercizio dei diritti di voto sulle stesse nel rispetto delle istruzioni di TE.

A seguito dell'efficacia della Scissione, l'Azionista Dissenziente non sarà ulteriormente vincolato dal Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che - fermo quanto previsto con riguardo alla riduzione dei *quorum* rilevanti in caso di assenza o astensione ed alla procedura di Scissione richiesta dall'Azionista Dissenziente nei casi sopra descritti - qualora nelle altre Materie Riservate non siano raggiunti i *quorum*, le relative proposte saranno ritenute rigettate e nessuna attività verrà intrapresa.

3.4. Nomina Collegio Sindacale Telco

Ai sensi del Patto Parasociale TE avrà diritto di nominare uno dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale di Telco, che verrà nominato Presidente, e un membro supplente.

Gli altri azionisti titolari di Azioni A avranno il diritto di nominare due dei tre membri effettivi nel Collegio Sindacale di Telco, e un membro supplente.

4. Corporate governance di Olimpia

Ai sensi del Patto Parasociale i principi di *corporate governance* previsti per Telco si applicheranno, *mutatis mutandis*, anche ad Olimpia. Ne consegue che, TE avrà il diritto di designare (i) una percentuale di consiglieri, incluso il Vice-Presidente, da nominarsi da parte di Telco in Olimpia, che rifletta la propria partecipazione nel capitale sociale di Telco e (ii) uno dei tre membri del collegio sindacale di Olimpia, il quale avrà la carica di Presidente, e un sindaco supplente.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che Olimpia sarà soggetta ad attività di direzione e coordinamento di TE. Ne consegue che, prima di ogni consiglio di amministrazione o assemblea di Olimpia, le Parti faranno sì che il consiglio di amministrazione di Telco deliberi sulle decisioni da adottarsi dai rilevanti organi societari di Olimpia. In particolare, ciascuna decisione da adottarsi a livello di consiglio di amministrazione o assemblee dei soci di Olimpia sarà preventivamente concordata dal consiglio di amministrazione di Telco in applicazione dei principi di governance di Telco sopra richiamati (ivi incluse le maggioranze qualificate ove richieste), restando inteso e convenuto che le Parti faranno in modo che i consiglieri di Olimpia, rispettivamente designati, si conformino alle deliberazioni adottate a livello di Telco.

In caso di fusione di Olimpia e Telco, la *governance* di Olimpia (o del soggetto incorporante a seconda del caso) sarà quella di Telco sopra descritta, fermo restando che TI non sarà soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Telco o di Olimpia (o del soggetto incorporante a seconda del caso).

5. Altre disposizioni del Patto relative a TI e TE

Le Parti del Patto Parasociale hanno dato atto e convenuto che il gruppo TI e il gruppo TE saranno gestiti in maniera autonoma ed indipendente, fatti salvi in ogni caso i diritti e le prerogative delle Parti in base al Patto Parasociale.

Le Parti, inoltre, hanno riconosciuto e dato atto che, fermo restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna decisione manageriale di TI, l'investimento in Telco implica una visione ed una prospettiva strategiche.

Pertanto, le Parti considereranno in modo favorevole qualsiasi iniziativa strategica che il *management* di TI e TE volessero congiuntamente portare avanti, nella loro autonomia ed indipendenza.

Ai sensi del Patto Parasociale, non appena possibile dopo l'acquisto delle Azioni Olimpia e per l'intera durata del Patto Parasociale, i consigli di amministrazione di Telco o di Olimpia, a seconda dei casi, approveranno la lista che dovrà essere sottoposta all'assemblea dei soci di TI per la nomina dei consiglieri di amministrazione di TI. Tale lista dovrà essere presentata secondo i criteri di seguito indicati:

- (i) TE - nella misura in cui possieda almeno il 30% del capitale sociale di Olimpia - avrà il diritto di designare due consiglieri di TI i quali saranno inclusi nella lista presentata da Olimpia o da Telco (a seconda del caso) con i candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di TI e per quanto possibile, cooptati ai sensi del codice civile; e
- (ii) gli Azionisti A - nella misura in cui possiedano almeno il 50% più una azione del capitale sociale di Telco - avranno il diritto di designare gli altri membri della lista come segue nominando tre membri all'unanimità e i restanti membri sulla base del principio di proporzionalità previsto per la nomina dei consiglieri di Telco sopra descritta.

I consiglieri designati da TI in Telco, Olimpia e TI riceveranno istruzioni da TE di non partecipare, né votare nelle adunanze del consiglio di amministrazione (e TE, per quanto applicabile, non parteciperà, né voterà a ciascuna assemblea degli azionisti di Telco o del soggetto che risulterà dalla fusione di O con Telco, a seconda del caso) nelle quali vengano discusse e proposte deliberazioni riguardanti le politiche, la gestione e l'operatività di società, direttamente o indirettamente, controllate da TI che svolgano i propri servizi in paesi in cui siano in vigore limitazioni o restrizioni, legali o regolamentari, all'esercizio dei diritti di voto da parte di TE (quale indirizzo è finale azionista di tale società).

Il Patto prevede inoltre che qualora qualsivoglia autorità, antitrust o regolamentare, competente nei confronti di TI o TE ovvero di TI oneri od obblighi di disininvestimento confermati dalle autorità competenti (i "**Vincoli**") risultanti dall'investimento di TE in Telco, e, indirettamente, in TI, allora TE nel caso in cui i "**Vincoli**" siano imposti su TE, o ciascuna delle Parti, nel caso in cui i "**Vincoli**" siano imposti a TI, avrà il diritto di richiedere una Scissione come sopra definita.

Le Parti convengono che, nel caso in cui l'acquisto delle Azioni Olimpia sia soggetto a condizioni sospensive da parte di competenti autorità antitrust o regolamentari le quali richiedano che TE riduca le proprie prerogative e diritti in termini di *governance* in Telco e/o in Olimpia e/o in TI, TE sarà obbligata ad adempiere a tali condizioni sospensive e le Parti concorderanno in buona fede le modifiche al presente Patto Parasociale che, nell'assicurare l'adempimento a tali condizioni sospensive, preservino nella massima misura possibile lo spirito generale che sottende al presente Patto Parasociale.

6. Dimissioni di beni rilevanti di TI o modifiche rilevanti nella